ARCHIVIO STORICO
ACCADEMIA COSTUME E MODA

REGOLAMENTO

Titolo I – Denominazione

Art. 1
L'archivio storico conserva i documenti cartacei, iconografici e fotografici prodotti e acquisiti sin dalla fondazione dell'Accademia di Costume e di Moda Ente Terzo Settore.

Art. 2
L'archivio storico è deputato allo svolgimento delle seguenti funzioni e competenze:

- Preserva il patrimonio documentale predisponendo locali e arredi conformi ai criteri conservativi archivistici standardizzati e ne previene, con ogni funzione preposta, il suo deterioramento;
- Si occupa dell'ordinamento e dell'inventariazione adottando i sistemi più consoni a tali obiettivi;
- Cura l'allestimento espositivo della documentazione;
- Assolve ai compiti istituzionali degli organi archivistici e accademici;
- Organizza momenti di ricerca, studio e conoscenza sui temi concernenti l'attività e la storia dell'Accademia di Costume e di Moda.

Titolo II – responsabilità e ruoli

Art. 3
Compiti del responsabile:

- Coordinare e monitorare le attività gestionali dell'archivio storico;
- Garantire il corretto accesso al patrimonio e il rispetto dell'ordine archivistico dei fondi conservati;
- Promuovere con archivi, università e istituzioni pubbliche e private progetti che favoriscano la valorizzazione culturale del patrimonio posseduto.

Compiti degli utenti:

- Gli utenti sono tenuti ad adottare comportamenti che non arrechino disturbo agli altri, avendo inoltre cura del materiale in consultazione, evitandone il danneggiamento;
- Gli utenti possono adoperare il proprio computer portatile o il tablet, al solo fine di prendere appunti. Non è consentito l'uso della macchina fotografica, dello scanner e

dei telefoni cellulari previa compilazione del modulo di *Richiesta riproduzioni per studio e uso personale* e relativa autorizzazione;

- Nella sala studio è vietato fumare e consumare cibi e bevande.

Titolo III – Norme di consultazione

Art. 4
L'accesso all'archivio è libero e gratuito e possono accedervi i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, previa compilazione ed invio del *Modulo di accesso* disponibile on-line sul sito della Biblioteca.
La consultazione è consentita previa compilazione della modulistica predisposta, fornita dall'Accademia di Costume e di Moda.
Andranno indicati nome e cognome, recapiti, ente o istituto per cui si svolge la ricerca, oggetto della ricerca, fondi archivistici e relative unità archivistiche per cui si richiede la consultazione.

Art. 5
Il modulo compilato e firmato andrà inviato, corredato di documento d'identità, all'indirizzo archivio.storico@accademiacostumeemoda.it.
L'utente verrà autorizzato all'accesso con giorno e ora di appuntamento.

Art. 6
L'autorizzazione alla consultazione e fruizione dei documenti è strettamente personale ed è concessa esclusivamente per motivi di studio.

Art. 7
L'utente autorizzato deve presentarsi munito di un documento d'identità in corso di validità.

Titolo IV – Regole di consultazione

Art. 8
Sono consultabili i fondi ordinati e inventariati; sono parzialmente consultabili (a discrezione dell'Accademia di Costume e di Moda) i fondi non ancora ordinati, per cui sia disponibile uno strumento di corredo. I fondi consultabili, essendo stati dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, sono sottoposti alla disciplina del d.lgs. 4272004 e ss.mm.ii., *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*.

Art. 9
Non è previsto un limite massimo di richieste giornaliere; sarà cura dell'ufficio archivio storico valutare quanto sia possibile consegnare giornalmente all'utente, secondo la tipologia e lo stato di conservazione dei documenti richiesti.

Art.10
I documenti in consultazione vanno trattati con il massimo riguardo. Sono quindi vietate:

- Annotazioni con qualsiasi mezzo e segnature nelle fasi di studio;
- Estrarre – seppur momentaneamente – documenti dai relativi fascicoli;
- Alterare l'ordine archivistico assegnato a fogli, fascicoli e/o fotografie;
- Trasferire fuori dalla sala studio il materiale in consultazione.

Titolo V – Riproduzione

Art. 11
La richiesta di riproduzione di documenti archivistici di proprietà dell'Accademia di Costume e di Moda dovrà essere autorizzata caso per caso dal responsabile d'archivio. È consentita la riproduzione a norma dell'art. 108 del d.lgs. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e con mezzi propri (fotocamera, cinepresa, smartphones, tablets, etc.) previa compilazione dell'apposita comunicazione di riproduzione. Tale autorizzazione è gratuita per scopo di studio.

Art. 12
L'uso improprio o dannoso di materiale archivistico e documentario di proprietà dell'Accademia di Costume e di Moda verrà risarcito ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.

Titolo VI – Riproduzione di documenti per pubblicazioni

Art. 13
La riproduzione a scopo di pubblicazione va autorizzata separatamente e può essere soggetta a contributo.
La riproduzione dei documenti fotocopiati destinati alla pubblicazione è soggetta ad autorizzazione da richiedere al responsabile d'archivio che, sentita la Presidenza, autorizzerà tramite il *modulo di riproduzione per pubblicazione* alla diffusione della suddetta documentazione. L'utente autorizzato, consapevole delle sanzioni penali nel caso di affermazioni non veritiere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei diritti d'autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.

Art. 13
L'utente si impegna, qualora abbia citato e/o pubblicato in facsimile i documenti dell'Archivio Storico, a citare i suddetti con le seguenti modalità e segnatura:

- Accademia di Costume e di Moda, Archivio Storico, Fondo (nome specifico).

L'utente non può né utilizzare il materiale archivistico riprodotto per finalità non indicate nella scheda di autorizzazione, né cederlo ad altri, né pubblicare, integralmente o parzialmente, documenti dell'Accademia di costume e di moda senza l'esplicita autorizzazione.

Art. 14
Al fine di documentare e monitorare l'attività scientifica prodotta dalla consultazione dei fondi archivistici posseduti e conservati dall'Accademia di Costume e di Moda, l'utente è tenuto a consegnare alla Biblioteca *"Fiamma Lanzara"* una copia della tesi di laurea/dottorato o della pubblicazione dove si rilevi la presenza di documenti in esso custoditi.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 15
L'utilizzo, in qualsiasi forma e modo, di materiale archivistico di proprietà dell'Accademia, senza previa autorizzazione, è perseguibile a termini di legge.

L'Archivio storico si riserva il diritto di poter modificare gli articoli del presente regolamento, che saranno tempestivamente comunicati

Ufficio Archivio Storico